

Bruxelles, 24 aprile 2023
(OR. en)

8540/23

EF 112
ECOFIN 362
DELECT 51

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 2484 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.4.2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 2484 final.

All.: C(2023) 2484 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.4.2023
C(2023) 2484 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.4.2023

**che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE)
2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati
regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di
regolamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 909/2014¹ (di seguito il "CSDR") armonizza lo svolgimento del regolamento titoli nell'Unione e le norme che disciplinano i depositari centrali di titoli (di seguito i "CSD"). Uno dei principali obiettivi di tale regolamento è migliorare la sicurezza e l'efficienza del regolamento titoli, in particolare nelle operazioni transfrontaliere, garantendo che acquirenti e venditori ricevano, rispettivamente, i titoli e i pagamenti puntualmente e senza rischi. A tal fine il regolamento armonizza la tempistica e il quadro per il regolamento titoli nell'Unione. In particolare prevede una serie di misure intese a prevenire e gestire la mancata esecuzione del regolamento delle operazioni su titoli (di seguito i "mancati regolamenti"), comunemente definite misure relative alla disciplina del regolamento.

In questo contesto il CSDR conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito l'"ESMA") e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA², un regolamento delegato che specifichi ulteriormente le misure relative alla disciplina del regolamento stabilite nel regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione³ sulla disciplina del regolamento (di seguito le "norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento") specifica quanto segue:

- a) le misure volte a prevenire i mancati regolamenti, ivi incluse le misure che gli enti finanziari devono adottare per limitarne il numero e le procedure e le misure che i CSD devono predisporre per facilitare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni su titoli;
- b) le misure per gestire i mancati regolamenti, che comprendono gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione dei mancati regolamenti da parte dei CSD, la gestione da parte dei CSD delle penali pecuniarie versate dagli utenti responsabili dei mancati regolamenti, i dettagli dell'adeguata procedura di acquisto forzoso conseguente ai mancati regolamenti, le norme e le esenzioni specifiche concernenti la procedura di acquisto forzoso e le condizioni alle quali il CSD può sospendere la prestazione dei servizi agli utenti responsabili dei mancati regolamenti.

Le disposizioni per prevenire i mancati regolamenti, gli obblighi di monitoraggio e segnalazione e le penali pecuniarie previsti dalle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento sono entrati in applicazione il 1° febbraio 2022.

Le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento specificano, tra l'altro, le procedure di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di penali pecuniarie. L'articolo 19 delle norme

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento prevede una procedura specifica per la riscossione e la distribuzione delle penali relative a operazioni compensate dalle CCP, parallelamente alla procedura generale di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento per la riscossione e la distribuzione delle penali gestite dai CSD.

L'obiettivo della procedura parallela gestita dalle CCP era specificare l'applicazione del meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate quando sono coinvolte controparti centrali, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 11, del CSDR, che esonera le CCP dal pagamento di penali in relazione ai mancati regolamenti di operazioni per le quali esse si interpongono tra controparti.

Nell'ambito dei preparativi per l'attuazione delle penali pecuniarie, sia le CCP che i CSD, unitamente al settore bancario, hanno espresso preoccupazione per la duplice procedura e per il suo possibile funzionamento pratico e hanno affermato che le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potevano essere interamente calcolate, applicate e riscosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento e distribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.

Le CCP e i CSD hanno stabilito disposizioni che consentono loro di conformarsi all'attuale articolo 19 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento a partire dal 1° febbraio 2022. Tali disposizioni parallele creano tuttavia rischi operativi e costi di esercizio inutili che verrebbero meno se fosse applicata una procedura di penali pecuniarie gestita dai CSD.

Dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il 21 novembre 2022 l'ESMA ha adottato una relazione⁴ in cui proponeva di eliminare la procedura separata di cui all'articolo 19 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento per quanto riguarda la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie relative ai mancati regolamenti riguardanti operazioni compensate, al fine di attribuire ai CSD la responsabilità dell'intera procedura di riscossione e distribuzione delle penali a norma degli articoli 16, 17 e 18 del medesimo regolamento.

Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, e dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.

A tal fine l'ESMA ha proposto una modifica dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

Per agevolare il calcolo e la distribuzione delle penali pecuniarie relative ai mancati regolamenti riguardanti operazioni compensate e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, è auspicabile che tale procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie sia effettuata dai CSD, come suggerito nella relazione dell'ESMA.

⁴ Relazione finale sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 – [ESMA proposes amendment to simplify cash penalties process for cleared transactions under CSDR \(europa.eu\)](#).

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229; appare altresì opportuno che la Commissione approvi i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'ESMA.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Tra l'11 luglio e il 9 settembre 2022 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul suo progetto di regolamento delegato della Commissione e ha ricevuto un totale di 261 risposte, di cui 16 provenienti da enti, associazioni di categoria e imprese del settore finanziario tra i quali figuravano CSD, CCP e loro clienti. Tutte le altre risposte sono state inviate da singoli individui e riguardavano un tema diverso, quello dell'acquisto forzoso obbligatorio. L'ESMA ha valutato i riscontri pervenuti e, ove pertinente, ha apportato modifiche alle sue proposte.

L'ESMA ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e ha svolto un'analisi di alto livello dei costi e dei benefici. Ha anche lavorato a stretto contatto con i membri del Sistema europeo di banche centrali ("SEBC").

Più specificamente, l'ESMA ha osservato che il principale vantaggio della presente proposta consisterebbe nell'allentare la pressione sui partecipanti al mercato riducendo i rischi operativi e i costi di riscossione e distribuzione mediante una semplificazione della relativa procedura. I costi principali deriverebbero dalla necessità per i partecipanti al mercato, principalmente CSD e CCP, di adattare i loro sistemi alla nuova procedura.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato della Commissione elimina la procedura separata di cui all'articolo 19 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento per quanto riguarda la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie relative ai mancati regolamenti riguardanti le operazioni compensate, al fine di attribuire ai CSD la responsabilità dell'intera procedura di riscossione e distribuzione delle penali a norma degli articoli 16, 17 e 18 del medesimo regolamento. Il regolamento delegato della Commissione specifica inoltre che, in caso di posizioni sbilanciate in relazione ad operazioni compensate, le CCP possono assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo residuo delle penali, in attivo o in passivo, e dovrebbero prevedere un meccanismo adatto allo scopo nel loro regolamento interno.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.4.2023

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012⁵, in particolare l'articolo 7, paragrafo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014, il regime di penali pecuniarie non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP.
- (2) L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione⁶, nella versione attualmente applicabile, prevede un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie ("meccanismo di penalizzazione") per garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.
- (3) Tuttavia, a causa della molteplicità delle parti coinvolte, l'applicazione del meccanismo di penalizzazione da parte delle CCP aggiunge rischi operativi, complessità tecniche e costi alla procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate. Le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potrebbero essere interamente calcolate, applicate e rimosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento trasmesse dalle CCP, ed essere ridistribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.

⁵ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

- (4) A norma dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) n. 909/2014, qualsiasi ente, controparte centrale, agente di regolamento, stanza di compensazione, operatore del sistema o partecipante diretto di una CCP può essere considerato partecipante.
- (5) Per agevolare il calcolo, la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni di regolamento relative alle operazioni compensate presentate dalle CCP e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, i CSD dovrebbero calcolare, riscuotere e distribuire ai partecipanti interessati, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP per le operazioni compensate.
- (6) Quando le CCP si interpongono tra controparti, l'importo netto delle penali che i CSD devono riscuotere e distribuire in relazione alle istruzioni di regolamento presentate da una CCP ammonterebbe di norma a zero, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti delle operazioni compensate. Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo. Le CCP dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
- (8) Per garantire che il calcolo delle penali per i mancati regolamenti verificatisi prima della data di applicazione del presente regolamento non sia influenzato retroattivamente, è opportuno inserire disposizioni transitorie.
- (9) Per consentire alle CCP e ai CSD di attuare i necessari adeguamenti tecnologici al fine di garantire il rispetto del meccanismo di penalizzazione modificato, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali e presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷,

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

Per quanto concerne i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18.

Le CCP possono assegnare ai loro partecipanti diretti qualsiasi importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, pagate a norma dell'articolo 16 e distribuite a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

Le CCP istituiscono un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno."

Articolo 2

Disposizione transitoria

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nella versione applicabile il... [OP: inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento modificativo meno un giorno] continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del... [OP: inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento modificativo].

Articolo 3

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno lavorativo dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.4.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN